11. Ordinanza di delega a Notaio/Avvocato (in fase transitoria)



# TRIBUNALE DI VELLETRE

•			
	TRIBUNALE DI VELLETRE	1° rge 814 1243	
Udienza	Ollicia edecationi interna	Cron.	
art.569	Procedura esecutiva contro MORO ANTOPRIO	2239	
Vendita	VERBALE, DI UDIENZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DI VENDITA CON DELEGA A PROFESSIONISTA	Udienza del	t., e-
lega a profes-	GIUDIZIARIE.it	21/10/2014	
STOILEGE		年第2	

## II Giudice dell'esecuzione

Rilevato che l'avve Sirla Ala L'Accardo In Somilia de Ala LEAR Salper il creditore procedente-/intervenuto insiste per l'emissione dell'ordinanza di vendita e chiede delegarsi un professionista ex art=591 bis c.p.c.;

niscontrata la completezza della documentazione depositata e la sua regolantà come attestata dal professionista all'uopo delegato per il suo esame;

vista la regolarità degli avvisir: vistr glieartte 569 e segge C.p.

esaminate gli atti ed in particolare la relazione dell'esperto e quanto argomentato delle parti in udienzas

ritenuto di potere prendere a base del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell'esperto, sia quanto ad individuazione del compendio, sia quanto a stima del relativo valore di mercato, soprattutto all'esito dell'esplicita richiesta del creditore procedente o surrogante, che così assume ogni responsabilità al riguardo;

valutato che pertanto il prezzo da porre a base della vendita è pari a::

per LOTTO T.

82,020,985

per LOTTO 2,

per LOTTO 3,

ritenuto, quanto alla richiesta delega a professionista, che considerate le caratteristiche del compendio, essa appare ammissibile ed economicamente conveniente;

Visto l'art. 591 bis c.p.c.,

E	)EI	Æ	$\mathbf{G}A$

DELEGA	JUDIZIARIE.it
il professionista notaio/ avvocato // 1850/24/	
il compimento delle operazioni di vendita, ex art. 591 bis c.p.c., sec	
12.	
visto l'art. 559 comma quarto c.p.c. nomina	
custode	
lei beni pignorati il suddetto professionista delegato	
GIUDIZIAKILII	

Mattuto Vendite Giudiziarie di Velletti

# Ordinanza di delega a Notaio/Avvocato (in fase transitoria)



Cià premesso, così determina le modalità di espletamento delle attività delegate:

## DISPONE

che il professionista delegato, oltre alle altre attività di cui all'art. 591 bis c.p.c. nella nuova formulazione; provveda:

- a. ad accertare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ipotecaria e catastale prodotta e la conformità tra i dati riportati nel pignoramento e quelli risultanti dalla documentazione, ed in particolare a controllare la proprietà dei beni pignorati almeno nei limiti del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento informando immediatamente il g.e. di eventuali incompletezze o di questioni impedienti lo svolgimento delle operazioni di vendita; provvedere, quallo rai beni risultino di proprietà anche solo in parte, di terzi, ovvero appartengano al debitore esecutato per una quota inferiore o per una diritto reale diverso da quello oggetto del pignoramento; ovvero nel caso in cui risultino creditori iscritti cui sia stata omessa la notifica di cui all'art. 498 c.p.c., adi informame il g.e.;
- b. relativamente als determinaziones dell'valore dell'immobile a norma dell'articolo 56% terzos commanderirsi al prezzos determinato dal G.E. nel corpo dels verbale di determinazione della vendita;
- c. agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma, fattos salvo quanto appresso stabilito:
- d. a relazionare periodicamente al g.e. lo stato dell'attuazione della delega e comunque almeno ogni sei
- c. alla notificazione della presente ordinanza ai creditori iscritti non intervenuti di cui all'art. 498 c.p.c. non compani all'idienza exarta 56% ep.c.
- f. alla redazione dell'avviso di vendita contenente l'indicazione:
  - della descrizione del bene e dei diritti immobiliari oggetto della vendita con gli estremi richiestis dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecatore:
  - \* del valore dell'immobile determinato a norma dell'ara 568
  - della data fissata per l'apertura delle buste nella vendita senza incanto;
  - del termine per la presentazione delle offerte d'acquisto ex art 571;...
  - della data della vendita con incante per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'art.572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbianhogo per qualsiasi altra ragione.
  - del rialzo minimo da effettuarsi nell'ipotesi di vendita con incanto e nell'ipotesi di gara tra gli offerenti disposta ex art.573;
  - del termine non superiore a sessanta giorni per il versamento del saldo prezzo;
  - delle modalità di presentazione delle offerte per la vendita senza e con incanto;
  - del sito internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima;
  - delle modalità di visita del compendio pignorato;
  - del recapito telefonico cui rivolgersi per ottenere informazioni circa la vendita;
  - dell'avvertimento che ogni maggiore informazione potrà essere assunta direttamente presso lo studio del professionista delegato;
  - della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, in. 380, nonché le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; con espresso avvertimento, in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1, del citato resto unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985,
    - 1. 47, che l'aggindicata de potrà disposizioni di cita ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbralo 1985, n. 47 entro centoventi giorni dalla comunicazione del decreto di trasferimento; per tali notizie si farà riferimento alla relazione di stima;

- che, qualora l'aggiudicatario abbia intenzione per il versamento del saldo prezzo di fare ricorso a mutuo bancario, egli dovrà formulare apposita istanza a pena di decadenza al momento dell'aggiudicazione indicando l'istituto di credito erogante e che, in ogni caso, il termine per il versamento del saldo prezzo non sara soggetto a proroghe qualora l'istituto mutuante non garrantisca entro il termine fissato l'erogazione del mutuo;
- che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con tutte le eventuali pertinenze; accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; che essa è a corpo e non a
  misura, che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la
  garanzia: per vizi o mancanza di qualità; ne potra essere revocata: per alcun motivo; che
  l'immobile viene venduto libero esclusivamente da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri; che; salvo espresso esonero da parte dell'aggiudicatario, la liberazione
  dell'immobile sarà effettuata dal custode giudiziario solo se occupato dal debitore o da terzisenza titolo; che ogni onere professionale e fiscale derivante dalla vendita sarà a carico
  dell'aggiudicatario ivi comprese le spese e gli onorari per cancellazione delle trascrizioni e delle
  iscrizioni.
- Sarà data pubblicità dell'avvisor di vendita ai sensi dell'avvisor di vendita ai creditori e ai debitori
- g. alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574
- h. ad avvisare che la presentazione delle offerte di acquisto o delle istanze di partecipazione all'incanto, nonché l'esame delle prime o lo svolgimento dell'incanto avranno luogo presso il suo studio, quale risulta dagli atti del rispettivo Consiglio dell'Ordine, ovvero nel diverso luogo, come autorizzato del g.e.;
- i. a fissare i termini non superiore a centoventi giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di delega per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto ed esaminare; fissando l'orario, le offerte presentate il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse; ed è autorizzato a fissare; per il caso in cui non abbia per qualsiasi motivo luogo la vendita senza incanto, anche con lo stesso avviso la data stabilita per l'incanto;
- j. ad avvisare che l'offerta non sarà efficace se l'offerente non avrà prestato cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato, in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto (vedi art. 571 comma 2 cpc)
- k. ad avvisare che l'offerta dovrà essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale saranno annotati, a cura del medesimo professionista ricevente o da suo delegato, il nome; previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l'esame delle offerte
- 1. a stabilire che gli assegni per cauzione e fondo spese dovranno essere inseriti nella busta, che egli o il suo delegato sigillera idoneamente al momento del deposito;
- m. alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;
- a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583,
- o. sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584;
- sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;

10

3 di

101

cila

50 CL

**112**-

1985,

IL CIL

- redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di ampo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attivi-
  - Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

# 11. Ordinanza di delega a Notaio/Avvocato (in fase transitoria)



vrà essere sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma:

alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591, a prezzo eventualmente ribassato;

s. alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587 o dell'ulteriore vendita senza incanto nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art.574%

t. ad ordinare la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata dagli offerenti non risultati aggiudicatari:

u. alla ricezione del saldo prezzo e degli importi necessari al pagamento degli oneri fiscalia

v. alla predisposizione del decreto di trasferimento:

- w: alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasfenimento; alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazione negli stessi casi previsti per le
  comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonche all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasfenimento promunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586 se non espressamente edi
  eccezionalmente esonerato dal Tribunale, precisandosi fin d'ora che gli importi occorrenti

   borsuali e compensi saranno a carico dell'appindicatarios.
- divenuta definitiva l'aggiudicazione, a depositare l'importo della cauzione e poi del saldo detratte le spese in prededuzione su di un libretto di deposito nominativo, intestato alla procedura e vinco la to all'ordine del giudice con successiva conversione in libretto vincola to presso l'istituto di credito.

  Individuato nell'elenco delle Banche convenzionate indicate dal G.E. secondo un criterio obiettivo di rotazione.
- y. a dare in ogni caso notizia al giudice dell'esito di ogni tentativo di vendita, sia esso senza incanto, sia esso all'incanto;
- z. comunicare l'avviso di vendita ai creditori costituiti? e al debitore almeno: 45 gg; prima del termine: fissato per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto e della data fissata per l'incanto;

#### MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dovranno essere osservate le seguenti modalità di presentazione delle offerter

## Vendita senza incanto

- le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa ESCLUSIVAMENTE presso lo studio del professionista delegato entro le ore 13,00 del giomo precedente la data della vendita, ad eccezione del sabato. Sulla busta dovrà essere indicato ESCLUSIVAMENTE il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente), il nome del professionista delegato e la data della vendita. Nessuna altra indicazione, né nome, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta;
- 2) l'offerta dovrà contenere:

  Il cognome, il nome; il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta), il quale dovrà anche presentarsi il giorno fissato per la vendita. Se l'offerente è conjugato in regime di comunione legale dei

dovranno essere indicati anche i comispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenie. l'offerta dovrà essere sottoscrittà dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - e vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

# i. Ordinanza di delega a Notaio/Avvocato (in fase transitoria)

1.

la

d il

rate

sen-

de

ירבוו-



- i dati identificativi del behe per il quale l'offerta è proposta;
- l'indicazione del prezzo offerto che non potra essere inferiore, a pena di esclusione, al prezzo minimo indicato nell'avviso di vendita, a pena di inefficacia;
- il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà comunque essere superiore a 60 giorni dalla data di aggiudicazione.
- l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di suma;.
- qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad esempio: hox, posti auto, canine), si potrà fare una unica offerta valida per più lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo. In tal caso l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende: obbligatorio l'acquisto degli altri. Qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l'offerta non potrà essere inferiore al prezzo più alto:
- all'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a "Notaio/Avvocato delegato dott.\*\*\* Proc. N. \*\*\*\*

  per un importo paric al 10º del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di risfiuto dell'acquisto. Ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi dell'articolo precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo.
- 5) salvo quanto previsto dall'art.571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabiene
- 6) l'importo degli oneri tributari e delle spese sarà indicato all'aggiudicatario dopo la aggiudicazione ediessis dovranno essere versati nello stesso termine del saldo prezzo; tale circostanza dovràs esseresben evidenziata nell'avviso di vendita:
- 7) l'importo del prezzo di aggiudicazione e delle spese, dedotta la cauzione, dovrà essere depositato direttamente al professionista delegato salvo quanto previsto dalla richiamata normativa sul credito fondiario.
- 8) in caso di inadempimento: l'aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l'incameramento della cau-
- 9) le buste saranno aperte alla data fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti; qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento; da effettuarsi: nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore al rialzo minimo determinato per la vendita con incanto; se la gara non può aver luogo per la mancanza di adesione degli offerenti, può essere disposta la vendita a favore del maggiore offerente oppure può essere ordinato l'incanto; qualora le due maggiori offerte siano per lo stesso prezzo, ove gli offerenti non aderiscano alla gara proponendo almeno un rialzo, sarà senz'altro ordinato l'incanto; il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto.
  - 10) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari sarà, comunque, quello indicato nella offerta in busta chiusa.
  - 11) il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Nella vendita senza incanto non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione.
  - 12) qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovia indicare nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante. Entro il termine
    fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente
    dall'istituto di credito mutuante mediante consegna di un assegno circolare non trasferibile intestato
    al professionista delegato. Unitamente all'assegno, il medesimo istituto di credito, se l'atto non sara
    tato supulato dallo stesso professionista delegato, dovin anche consegnare al professionista delegacopia deil'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione. Contestual-

# 1 1. Ordinanza di delega a Notaio/Avvocato (in fase transitoria)



senterà al Conservatore anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'arti 585 ultimo comma c.p.c. il professionista delegato nel predisporte il decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione "rilevate che il pagamento de parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di 6\*\*\* da parte di \*\*\* a fronte del contratto de mutuo a rogito \*\*\* del \*\*\* rep. \*\*\* che le barti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rime borso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'are 585 cp. c. fatto divien to al Conservatore des RRIE de trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca de cue all'allegate notal. In caso di revoca dell'aggindicazione le somme erogate saranno restituite diretta mente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura Qualora si renda ne cessaria la sottoscrizione del decreto di trasferimento contestuale alla stipula del contratto di finanza ziamento: l'aggiudicatario dovrà fare richiesta di fissazione di apposito appuntamento (a pena di decadenza dal diritto di accedere a questa forma particolare di emissione del decreto nell'istanza di partecipazione. L'appuntamento sarà fissato (compatibilmente con le esigenze del professionista delegato) tra il quarantesimo ed il sessantesimo giorno successivo all'aggiudicazione e non sara prorogabile per nessure motivo; fatta eccezione per particolari situazioni integranti forza maggiore; anchess. se fissato in data anteriore alla scadenza termine per il saldo prezzo;

nell'ipotesi in cui si debba procedere alla.

#### Vendita con incanto

- 1) ogni offerente, per poter essere ammesso all'incanto, dovrà depositare presso lo studio del professionista delegato; entro le ore 13,00 del giorno precedente a quello fissato per l'incanto; ad eccezione del sabato, unitamente all'istanza di partecipazione, un assegno circolare non trasferibile, intestato a "Professionista delegato dotta \*\*\* - Proc. n. \*\*\*\* di importo para al decimo del prezzo base d'asta:
- 2) se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto; salvo che lo stesso abbiz omesso di partecipare al medesimo; personalmente o a mezzo: di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione:
- entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva (settanta giorni dall'incanto; salvo che nel caso di aggiudicazione a seguito di gara ai sensi dell'art. 584 c.p.c., nel qual caso il termine è di sessanta giorni dalla medesima, essendo l'aggiudicazione immediatamente definitiva), l'aggiudicatario dovrà depositare presso lo studio del professionista delegato l'importo del prezzo di aggiudicazione e delle spese, mediante assegno circolare non trasferibile, intestato a "Notaio/Avvocato delegato dott.\*\*\* - Proc. n. \*\*\*\*;
- alla sola vendita con incanto si applica la disciplina dell'art.584 c.p.c.;
- 5) il professionista delegato stabilirà, quale prezzo base per il primo tentativo di vendita all'incanto, quello di cui alla relazione di stima, con un rilancio minimo pari al 5% del prezzo base, arrotondato per eccesso al migliaio di euro più prossimo;

Il professionista delegato è autorizzato, ove alla data fissata per la celebrazione dell'incanto questo non ibbia luogo per qualunque motivo, ad applicare immediatamente – e cioè a quella stessa udienza itricolo 591 c.p.c. civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto provvedento anche, se de pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

3)





 della vendita dovrà essere data pubblica notizia mediante affissione per tre giorni consecutivi nell'Albo di questo Tribunale;

2). l'estratto dell'avviso di vendita con l'indicazione della data fissata per la presentazione delle offerte e della data della gara senza incanto dovrà essere pubblicato in un termine non superiore a centoventime non inferiore a quarantacinque giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte per la vendita senza incanto sul quotidiano IEMESSAGGERO di Roman.

- il testo dell'annuncio verrà inviato a: Piemme s.p.a., Divisione Pubblicità Legale. L'estratto dovrà essere inserito nell'apposito spazio pubblicitario domenicale riservato al Tribunale di Velletri. Ese cuzioni Immobiliari: Esso verrà in linea di massima contenuto in due "moduli tipografici". (corrispondenti a 50/60 parole) e conterrà sintetiche informazioni sull'immobile offerto in vendita; se condo la seguente scansione: 1) Comune ove è situato l'immobile 2). Quartiere, frazione, località, ecc. 3) Via; piazza, ecc. 4): Tipologia (appartamento; terreno; villa, negozio, locale, ecc.) 5) Caratteristiche (superficie, vani, piano, interno; ecc.) 6) Eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, posto auto, giardino, ecc.) 7) Condizione (libero, occupato, dal debitore/da terzi) 8) Altri eventuali dati di interesse (nuda proprietà, quota, ecc.) 9) Ammontare del prezzo base per la vendita senza incanto 10) Termine per la presentazione delle offerte 11) Data, luogo ed ora della gara 12) Orario fissato per l'apertura delle buste 13) Data, luogo ed ora della vendita con incanto 14) Numero R.G. E: della procedura 15) Nominativo del Giudice dell'Esecuzione 16) Nominativo e recapito telefonico della custode 17 Indicazioni su dove reperire ulteriori informazioni e sito interneta.
- 4) pubblicazione almeno 45 gg. prima e fino al giorno della vendita senza incanto sul sito internet
- on incanto l'estratto dell'avviso di vendita con la data della vendita con incanto si proceda alla vendita con incanto l'estratto dell'avviso di vendita con la data della vendita con incanto, ove non già pubblicizzata assieme alla vendita senza incanto; dovià essere pubblicato in un termine non inferiore a quarantacinque giorni prima della data fissata per la vendita con incanto sul quotidiano IL. MES-SAGGERO di Roma;
- L'estratto dovrà essere inserito nell'apposito spazio pubblicitario domenicale riservato al Tribunale di Velletti, Esecuzioni Immobiliaria Esso verrà in linea di massima contenuto in due "moduli tipografici?" (corrispondenti a 50/60 parole) e conterrà sintetiche informazioni sull'immobile offerto in vendita, secondo la seguente scansione: 1) Comune ove è situato l'immobile 2) Quartiere; frazione, località; ecc. 3) Via, piazza, ecc. 4) Tipologia (appartamento, terreno; villa, negozio, locale, ecc.) 5) Caratteristiche (superficie, vani, piano; interno, ecc.) 6) Eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, posto auto, giardino, ecc.) 7) Condizione (libero, occupato, dal debitore/da terzi) 8) Altri eventuali dati di interesse (nuda proprietà, quota, ecc.) 9) Ammontare del prezzo base per la vendita e di eventuali offerte in aumento 10) Termine ultimo per la presentazione dell'offerta, 11) Data, luogo ed ora dell'incanto. 12) Numero R.G.E. della procedura 13) Nominativo del Giudice dell'Esecuzione 14) Nominativo e recapito telefonico del Custode 15) Indicazioni su dove reperire ulteriori informazioni e sito internet;

l'avviso, l'ordinanza di vendita e copia della relazione del C.T.U. con i relativi allegati, dovranno essere insenti almeno 45 gg. prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte nella vendita senza incanto e fino al giorno della gara sul sito internet;

nel caso in cui in conseguenza dell'esito negativo della vendita senza incanto si proceda alla vendita con incanto con avviso separato, l'avviso, l'ordinanza di vendita e copia della relazione del C.T.U.

i relativi allegati, dovranno essere insenti sullo stesso sito almeno 45 gg. prima e fino al giorno dell'incanto. Nel caso di avviso unico per la vendita senza incanto e per l'eventuale inanto, l'inserimento sara into almeno -5 eg. prima della scadenza dei terrime per la pre-

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

210-312-3256

ezzo: ituitz nien-

mine itiva), zzo di "No-

incanto,

esto non idienza –





sentazione delle offerte della vendita senza incanto, e durerà fino al giorno dell'incanto, a meno che la vendita senza incanto non abbia avuto esito positivo

Il creditore pignorante ed i creditori intervenuti sono autorizzati a dare pubblicità della vendita nelle forme e nei mode ritenuti più opportuni, purche nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza e dignità del debitore esecutato e delle parti della procedura nel periodo compreso tra la data della vendita ed i novanta giorni anteriori ad essas Le spese e gli oneri relativi a tali ulteriori forme pubblicitarie rimarranno ad esclusivo carico delle parti che li banno sostenuti e non saranno rimborsabili dalla procedura esecutiva.

Autorizza ciasenno dei creditori muniti di titolo esecutivo; a sue spese, non rimborsabili neppure en arti2770 codi civi; all'ulteriore forma di pubblicità da lui richiesta; da eseguirsi alineno quarantacinque:
giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

La prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa sarà acclusa al più presto al fiscicolo del professionista delegato, precisando sin d'ora che non è necessaria, ai fini dell'esperibilità della vendita; la prova delle pubblicità ulteriorisce.

Le forme di pubblicità sopra indicate si applicano anche per le nuove vendite rifissate ai sensidell'arts 59 ff c.p.e...

Il professionista delegato è autorizzato a prelevare le somme necessarie alla pubblicazione dell'avviso di vendita direttamente da quello apprese alla procedura esecutiva e depositate sul conto comente da lui accesso. Ove non siano disponibili somme o esse risultino insufficienti, inviterà il creditore pignorante (o gli altri creditori eventualmente intervenuti muniti di titolo esecutivo) a corrispondere entre un termine da lui imposto quanto necessario. Qualora i creditori non provvedano ad integrare il deposito, egli ne darà tempestiva informazione al Tribunale il quale fisserà l'udienza per l'audizione delle parti per l'adozione dei provvedimenti ritenuti di competenza.

#### ADEMPIMENTI SUCCESSIVIALE AGGIUDICAZIONE

Ricevuto: il saldo prezzo: il professionista delegator dovrà tempestivamente trasmettere: al giudice dell'esecuzione per la sottoscrizione la bozza del decreto di trasferimento da lui predisposta unitamente 1: 1) copia dell'avviso di vendita debitamente notificato; 2) copia del verbale d'aggiudicazione; 3) copia della pagina del quotidiano su cui è stata dato avviso della vendita nonché della pagina del sito internet su cui è stata effettuata la prescritta inserzione dell'annuncio di vendita; 4) dichiarazione sottoscritta di cui si evinca che egli ha rispettato gli adempimenti pubblicitari imposti dal Tribunale, ha provveduto alle notifiche precettate ed ha ricevuto, entro il termine imposto, quanto dovuto a titolo di saldo prezzo 5) copia del certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processus le, se previsto dalla legge.

Il decreto dovrà: a) essere redatto su carta uso bollo (non su fogli separati successivamente congiunali di indicare estressamente la provenienza dell'immobile in favore del debitore esecutato; c) non presidere cancellazioni di formalità diverse da quelle di cui all'art.586 c.p.c. (iscrizioni ipotecane e trascrizio di pignoramenti; d) contenere cancellazioni di tutte le suddette formalità esistenti fino al momento de tedazione del decreto di trasferimento; trasmettere senza indugio – nel caso in cui non faccia luo ill'assegnazione o ad ulteriori vendite ai sensi dell'art. 591 c.p.c. – al giudice dell'esecuzione il fascicole



Nors appenal aggiudicazione sarà divenuta definitiva il professionista delegato se custode del compenilo immobiliate pignorato, provvederà a sentire l'aggiudicatario in mento all'alibenzione dell'immobile.

de addinformare il giudice ar fini dell'emissione dell'eventuale ordine de liberazione in tal caso, provvedes à addinformare a coloro che occupano l'immobile (se non munita di titolo opponibile alla procedura) il
ila scio del bene fissando un termine (non superiore all'Egiorni) per la consegna dell'achiave ela formale irrimissione in possesso. Decorso in unimente tale termine qualora, non visua stato spontaneo adernapirmento, il professionista delegato ne rendera immediatamente edotto il Giudice che provvederà alla
normina di un legale della procedura per l'inizio della procedura coattiva di rilascioni.

Il professionista delegato rimettera gla attral giudica dell'esecuzione unitamente alla parcella della spese; competenza e degli onorara maturata redatta ar sensa del D.M. 25 maggio. 1999, m.313 esclusivamente secondo lo schema disponibile in cancellena nonche il conto dei compensa relativa all'eventuale sua attività di custodes Contestualmente (over none vir abbia gia provveduto) provvedera a versare presso la cancelleria del Tribunale, con le modalità da queste indicate tutte le somme percepite trattenendo esclusivamente le somme ritenute di spettanza.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne darà tempestivo avviso al giudice per i relativi provvedimenti, e successivamente fissera una nuova vendita del compendio immobiliare pi gnorato al prezzo base pari all'ultimo rilancio precedente a quello dell'aggiudicatario dichiarato decaduto.

# PROGETTO DIDISTRIBUZIONE

Riscosso il prezzo il G.E. provvederà alla distribuzione delle somme sulla base di un progetto predisposto dallo stesso o da un professionista all'uopo delegato.

Visto Part 5 D.M. 23 maggio 1999, m313:

i

ice:

מוק

net

d.

ato;

mu);

IZI OIL

, de la

11 000

colo.

#### DETERMINA

a) in €\_\_3.000/00=\_\_ l'anticipo che il creditore procedente /richiedente la vendita

dovrà versare al professionista delegato entro il termine massimo di 1 mese dalla presente udienza.

<u>Caralora entro il termine di 6000 dalla comunicazione del presente provvedimento il Professionista delegato non abbia rivevuto alcun acconto egli dovrà informarne il Giudice dell'esecuzione il quale provvederà a fissare udienza di compariziole delle parti al fine di adottare le decisioni più opportune alla prosecuzione della procedura.</u>

# AUTORIZZA

or wardere in overwork istempta kunddia). Two oste un over in growydrigenda iset eyecerjeng aby Thu

professionista delegato:

ad utilizzare le somme depositate dal creditore procedente per spese della procedura esecutiva;

n ricagano in comunione legale ai sensi dell'art. 1777 c.c.,

## 11. Ordinanza di delega a Notaio/Ayvocato (in fase transitoria)



ASTE GIUDIZIARIE.it I

Dispone, infine, ches il professionista delegato provveda al più presto al ritiro di copia dell'intero fascicolo di ufficio e dell'originale della perizia di stima previos rilascio di copia della medesima ove non
presente già in atti anche su supporto informatico comunicando in modo idoneo alle parti giorno, ora
luogo, e modalità in cui il predetto fascicolo potra essera consultata ede a partire da quaranta emque,
giorna prima dell'emine per la presentazione della offerte da acquisto senza incanto o delle vendite:
all'incanto, per tutto il pubblico dei potenziali interessati la relazione dell'esperto.

Velletri, all'tidienza della

IL CANCELLIER BOOK

II GIUDICH DIE LESECUZIONE

Dotte Riccardo Audino





